

Prot. UE18/141

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali Alla c.a. del Direttore Generale

**Dott. Giuseppe Lo Presti** 

dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Roma, 18 giugno 2018

Oggetto: Applicazione A.I.A, di cui alla parte II D.Lgs. 152/06, ad impianti di trattamento biologico

Gentile Direttore,

Elettricità Futura desidera sottoporre alla Sua cortese attenzione la problematica dell'interpretazione non uniforme dei limiti di applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale agli impianti di digestione anaerobica di rifiuti.

Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale è necessaria per le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda.

Il predetto Allegato VIII - come modificato dal D.Lgs. 46/2014, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" - stabilisce, al punto 5.3, lett. b), che sono soggette ad A.I.A. " (...) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più" delle attività elencate, tra cui, al punto 1) quella di "trattamento biologico"

In particolare inoltre, specifica che "Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.

Tra le Autorità Competenti sul territorio nazionale tuttavia, non sussiste uniformità di interpretazione dell'ultimo periodo del sopra citato punto 5.3, lett. b);

In particolare, poiché la norma stabilisce che la soglia è elevata a 100 Mg/giorno nel caso in cui l'attività di trattamento consista "unicamente" nella digestione anaerobica dei rifiuti, non è chiaro se tale attività debba comprendere esclusivamente il processo di degradazione della sostanza organica in condizioni



di anaerobiosi, o se in essa rientrino anche le attività preliminari di selezione del rifiuto da sottoporre a trattamento biologico e quelle successive di produzione di energia elettrica da biogas e/o di produzione di biometano (quest'ultima tramite stazione di upgrading del biogas);

A livello comunitario, non sono state ancora adottate le conclusioni sulle BAT relative alle categorie progettuali di *Waste Treatment* soggette ad A.I.A.;

Per dette categorie progettuali, nell'ambito dello scambio di informazioni operato dallo European IPPC Bureau di Siviglia, risulta approvato ad ottobre del 2017 un *Formal Draft* del BREF<sup>1</sup>, che, al paragrafo 4.3 descrive l'attività di *Anaerobic treatment (or anaerobic digestion (AD))*, evidenziando come in essa rientrino anche le fasi preliminari e successive alla digestione, ad essa strettamente accessorie;

Già prima del citato *Formal Draft* peraltro, l'APAT, nel 2005, aveva pubblicato un manuale tecnico sulla "*Digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi*<sup>2</sup>, che, a sua volta, nel descrivere il processo di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi, includeva anche tutte le lavorazioni preliminari e successive al processo di digestione strettamente inteso.

Tutto ciò premesso, Elettricità Futura chiede che sia confermata l'interpretazione del citato punto 5.3, lett. b), dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, secondo la quale, nella categoria della "digestione anaerobica" debbano intendersi ricomprese anche le attività preliminari di selezione del rifiuto da sottoporre a trattamento biologico e quelle successive di produzione di energia elettrica da biogas e/o di produzione di biometano (quest'ultima tramite stazione di upgrading del biogas).

In attesa di un gradito riscontro, restiamo a Sua disposizione per ogni chiarimento necessario.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Luigi Napoli

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ex art. 5, lett l-ter.1), del D.Lgs. 152/06 per "documento di riferimento sulle BAT" o "BREF" si intende il documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE.

Il *Formal Draft* è scaricabile dal sito European IPPC Bureau

<a href="http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WT/WT\_Final\_Draft1017.pdf">http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WT/WT\_Final\_Draft1017.pdf</a>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>", http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00003400/3482-manuali-linee-guida-2005.pdf;